

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "EMET - FRATERNITA' COMUNITARIA - ONLUS" –

TORREANO DI MARTIGNACCO (UD)

L'anno 1999, il giorno 3, del mese di maggio, alle ore 18,00, presso la sede sita in Torreano di Martignacco, via Alnicco n. 8, si sono riuniti i seguenti signori:

- Fornasari Rezio - presidente;
- Grosso Paolo - vice presidente;
- Macor Giovanna - consigliere;

i convenuti, tutti componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione "EMET – Fraternità Comunitaria", costituitasi in data 20.11.1987, chiamano a presiedere la riunione il sig. Fornasari Rezio il quale a sua volta nomina a segretario il sig. Grosso Paolo che accetta.

Il presidente ricorda che la presente riunione é stata convocata per adeguare lo statuto dell'associazione alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 460/97, ricordando, tra l'altro, che l'associazione "EMET - Fraternità Comunitaria" risulta essere regolarmente iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia e pertanto, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D. Lgs. n. 460/97, é considerata di diritto ONLUS. Il presidente evidenzia altresì che l'associazione risulta regolarmente iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e pertanto gode dei benefici fiscali previsti dall'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Ciò premesso, i convenuti dichiarano di modificare lo statuto dell'associazione, il quale viene riscritto interamente e qui di seguito riportato.

Art. 1 - E' costituita un'associazione denominata "EMET - Fraternità Comunitaria -ONLUS" con sede in Torreano di Martignacco (UD), via Alnicco n. 8. L'associazione potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali previa delibera del consiglio direttivo.

Art. 2 - L'associazione, senza finalità di lucro, con obiettivi di esclusiva solidarietà, si propone:

a) l'accoglienza nella loro comunione di vita di quelle persone che, avendo vissuto difficili esperienze familiari o personali, hanno bisogno di un ambiente di accoglienza che li inserisca gradualmente nella loro famiglia o nella società.

A tal fine l'associazione potrà anche organizzare:

- eventi culturali quali mostre, convegni, conferenze e dibattiti inerenti il campo della solidarietà e dell'accoglienza;

- la pubblicazione periodica di un bollettino in cui vengano presentate ed approfondite le varie attività svolte dall'associazione.

Art. 3 - Possono essere soci tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta, presentata dagli interessati, nella quale dovranno essere indicati:

- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e il codice fiscale, ovvero per le persone giuridiche e gli enti la denominazione sociale, l'ubicazione della sede sociale, il codice fiscale, nonché i dati relativi al rappresentante legale;
- l'assunzione dell'impegno di versare la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno;
- la dichiarazione di attenersi alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti interni nonché alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della associazione;
- ogni altra indicazione eventualmente richiesta dal Consiglio Direttivo che determina altresì l'eventuale ammontare del contributo annuo.

Net caso di ammissione, il rapporto associativo si intende decorrere con il primo gennaio dell'anno in cui la domanda di ammissione é stata presentata.

Con l'ammissione in associazione l'associato assume il preciso obbligo di:

- a) osservare lo Statuto, il regolamento interno ed ogni altra deliberazione legalmente presa dagli organi statutari;
- b) partecipare alla vita dell'associazione.

Art. 4 - La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del c.c., può essere richiesto, anche senza particolari motivazioni, e che ha effetto con lo scadere dell'esercizio in cui viene richiesto purché la domanda sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio stesso;
- b) per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo tre;
- c) per esclusione che può aver luogo nei soli casi di:
 - gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalle disposizioni statutarie e regolamentari nonché dalle deliberazioni legalmente assunte dagli organi della associazione;
 - atti o comportamenti che danneggino l'immagine della associazione;
 - omesso pagamento del contributo associativo annuale.

La decadenza e l'esclusione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e debbono essere comunicati per iscritto agli associati decaduti o esclusi.

I provvedimenti di decadenza o esclusione sono immediatamente efficaci.

Art. 5 – Sono organi dell'associazione "EMET – Fraternità Comunitaria":

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo.

Art. 6 – L'assemblea generale è costituita dai soci regolarmente iscritti.

L'assemblea generale ordinaria viene convocata, a cura del presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione ha luogo con avviso da affiggersi all'albo dell'associazione contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'assemblea può essere convocata tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal presidente, dal consiglio direttivo oppure a seguito di richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea generale, tanto ordinaria che straordinaria, si intende validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino i 3/4 di tutti i soci iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi annuali;
- in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza di tutti i soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente oppure, nel caso di mancanza di entrambi, dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti.

Le funzioni di segretario sono assolte dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti.

A ciascuno dei soci è attribuito un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità la deliberazione proposta si intenderà respinta.

Art. 7 – Sono attribuzioni dell'assemblea generale ordinaria :

- l'approvazione del bilancio consuntivo annuale;
- la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- tutte le questioni che vengono sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Sono attribuzioni dell'assemblea generale straordinaria:

- l'approvazione delle modifiche allo statuto;

- la deliberazione in ordine allo scioglimento della associazione e della nomina del/i liquidatori/i;
- la deliberazione in ordine alla destinazione del patrimonio finale risultante dalla liquidazione.

Art. 8 – Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti eletti dalla assemblea ordinaria, solamente tra i soci.

I componenti il consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono provvedere alla sostituzione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei membri del consiglio direttivo nominati dai soci, quelli che restano sono obbligati a convocare l'assemblea generale ordinaria per la sostituzione dei consiglieri.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o in sua assenza da vice presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata la opportunità, e comunque almeno una volta ogni sei mesi oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 9 – Spetta al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- eleggere nel proprio seno presidente e vice presidente;
- predisporre l'eventuale bilancio preventivo;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- proporre all'assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- stabilire la quota associativa annuale.

Art. 10 – Il presidente:

- ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio e avanti le autorità amministrative e giudiziarie;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni da essi adottate;
- presiede l'assemblea generale dei soci;

provvede in conformità delle leggi e dei regolamenti a tutto quanto è necessario per la gestione ordinaria dell'associazione.

Il presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente.

Art. 11 –Le entrate dell'associazione "EMET" sono costituite:

- dalle quote associative annuali versate dai soci. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili;
- dagli eventuali versamenti integrativi, contributivi, oblazioni e liberalità spontaneamente versati dai soci, a titolo personale, ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie dell'associazione;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazione, mostre, ed altro ovvero dalle partecipazioni ad esse;
- dal ricavato dell'esercizio dell'attività commerciale svolta nei confronti di soci e non soci. In merito a ciò si segnala che essendo EMET un'organizzazione di volontariato iscritta al Registro Regionale, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non costituiscono attività commerciale ai sensi dell'art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- da ogni altra entrata che concorra alla copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente.

Art. 12 – Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili acquisiti, a qualsiasi titolo, dalla associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze della gestione. A tal proposito, ai sensi del D.Lgs. 460/97 viene sancito l'assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere reimpiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse;
- dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi effettuati dai soci e non soci;
- dalle devoluzioni di patrimoni finali da parte di altri enti con scopi affini.

Art. 13 - L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Art. 14 - Le eventuali modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dalla assemblea straordinaria:

- in prima convocazione con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci iscritti, o loro delegati, in regola con il versamento dei contributi associativi annuali;
- in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei soci iscritti, o loro delegati, in regola con il versamento dei contributi associativi annuali.

Art. 15 – lo scioglimento della associazione avrà luogo per il compimento del periodo della sua durata, fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga, per deliberazione assembleare e per altre cause previste dal codice civile.

In qualunque caso di scioglimento, la assemblea straordinaria, con la maggioranza di cui all'articolo 14, nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i non soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio netto residuo dalla liquidazione, come risultante dal bilancio finale di liquidazione, dovrà essere destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità in conformità alle leggi vigenti ed, in particolare, ove possibile, a favore di associazioni ed enti non aventi scopo di lucro e perseguenti finalità analoghe a quelle dell'associazione.

Art. 16 – Per quanto non previsto da presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE